

## A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 10 aprile 2026

**Oggetto: Procedura di rimborso (ex post) riservata ad alcuni casi di sfridi (di materie prime/semilavorati) generati da autoproduzione di imballaggi e già assoggettati al Contributo ambientale CONAI. Novità a partire dal 2026<sup>1</sup>.**

A distanza di quattro anni dall'entrata in vigore della procedura in oggetto e alla luce dell'esperienza maturata rispetto alle richieste di rimborso nel frattempo pervenute, il **Consiglio di Amministrazione CONAI del 25 marzo 2026**, su proposta del Gruppo di Lavoro consiliare "Semplificazione", ha approvato le **seguenti modifiche, a decorrere dall'anno di competenza 2026<sup>2</sup>**:

**a) Eliminazione della "Comunicazione Preventiva"**

I consorziati che intendono chiedere il rimborso del Contributo ambientale CONAI (CAC) sugli sfridi generati dall'autoproduzione di imballaggi **NON dovranno più anticipare al CONAI la comunicazione preventiva** (originariamente prevista entro il 30/9 dell'anno precedente a quello di riferimento del rimborso). Conseguentemente, la **relazione peritale** dovrà essere allegata **alla richiesta di rimborso del CAC**.

**b) Modifica dei parametri previsti per la validazione e l'analisi di congruità – da parte di CONAI – dei dati risultanti dalle richieste di rimborso**

È stata aumentata da 10.000,00 a **25.000,00 Euro** la soglia dell'importo della pratica di rimborso con costi dell'audit a carico del consorziato. Inoltre, per le richieste di rimborso **superiori a 25.000,00 Euro**, il riconoscimento del rimborso sarà subordinato ad analisi contabile **solo il primo anno di presentazione o in caso di successive sostanziali variazioni dei flussi e/o del processo industriale**.

Conseguentemente i nuovi parametri saranno i seguenti:

- **per i rimborsi con un importo annuo superiore a 25.000,00 Euro<sup>3</sup>, solo per il primo anno di presentazione o in caso di successive sostanziali variazioni dei flussi e/o del processo industriale**, il relativo riconoscimento è subordinato a un'analisi contabile affidata ai revisori scelti dal consorziato in base a una lista di revisori proposta dal CONAI stesso; i costi dell'audit saranno a carico del consorziato che ha richiesto il rimborso;
- **per i rimborsi di importo fino a 25.000,00 Euro<sup>4</sup>**, il CONAI potrà eseguire controlli di congruità anche successivamente al riconoscimento dei rimborsi medesimi.

<sup>1</sup> A partire da tale data, la presente Circolare sostituisce la Circolare Conai del 21 ottobre 2021.

<sup>2</sup> Da intendere con l'anno in cui si generano gli sfridi da autoproduzione di imballaggi, che potranno essere richiesti a rimborso entro febbraio 2027 ovvero entro i successivi 30 giorni ma con una decurtazione del 25% dell'importo spettante.

<sup>3</sup> Intesi come totale dei contributi ambientali richiesti a rimborso, anche se ottenuti dalla somma di più materiali.

<sup>4</sup> Vedi nota precedente.

Confermando le intenzioni del Consiglio del 14 ottobre 2021, che aveva deliberato a favore di una maggiore equità contributiva tra utilizzatore e autoproduttore di imballaggi, si ricorda che **la procedura in oggetto:**

- è riservata esclusivamente agli sfridi derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione dell'imballaggio, gestiti come rifiuti per essere smaltiti o recuperati/riciclati oppure ceduti (dall'autoproduttore) come sottoprodotti ad aziende per diventare altri prodotti diversi dagli imballaggi;
- non riguarda conseguentemente gli scarti che si generano al momento del confezionamento delle merci né gli sfridi da autoproduzione che ridiventano imballaggi presso la stessa azienda o altre.

**Restano invariate le altre condizioni e termini per accedere alla procedura in discorso e** che, per completezza di trattazione, si riportano di seguito:


- la **richiesta di rimborso** dovrà essere presentata **mediante una specifica modulistica**, entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello solare di riferimento del rimborso. Le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante;
- la **relazione peritale**<sup>5</sup> (da allegare alla richiesta di rimborso, stante la novità introdotta con la presente circolare) deve contenere la descrizione dei criteri di determinazione degli sfridi e altri dettagli sul flusso di autoproduzione di imballaggi. Nella stessa relazione devono essere fornite specifiche informazioni circa la gestione a fine vita degli sfridi. La relazione peritale deve essere allegata solo il primo anno o in caso di successive sostanziali variazioni riguardanti i flussi di imballaggi autoprodotti e/o il processo industriale di autoproduzione;
- l'**importo minimo è fissato in 200,00 Euro per materiale**, al di sotto del quale il CONAI non riconoscerà il rimborso;
- la **soglia massima di sfridi è fissata al 10% del peso delle materie prime/semilavorati (già assoggettati al CAC) impiegati per l'autoproduzione di imballaggi, per ciascun materiale**. Pertanto, il CONAI non riconoscerà il rimborso sulla quota di sfridi eventualmente eccedente il 10%.

Il CONAI continua a riservarsi la possibilità, per gli anni successivi, di rivalutare o rimodulare ulteriormente la procedura anche in funzione di eventuali segnalazioni da parte delle aziende interessate nell'applicazione della presente circolare.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida CONAI, disponibile sul sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org).

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde **800337799** o scrivere a [infocontributo@conai.org](mailto:infocontributo@conai.org), citando l'oggetto.

Cordiali saluti

  
Simona Fontana  
Direttore Generale

---

<sup>5</sup> Da intendersi, nel caso di specie, come un documento tecnico e non una perizia giurata.